comune di SENAGO

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 12 del 30/03/2023

Oggetto :	**APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2023**

L'anno **DUEMILAVENTITRE,** il giorno **TRENTA,** del mese di **MARZO,** con inizio alle ore **20:30** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente oggetto:

N.	Cognome Nome	P	A
1	BERETTA MAGDA	X	
2	MANTOVANI VALERIO	X	
3	MANCUSI FRANCESCO	X	
4	RIPAMONTI MARCO LUIGI	X	
5	LAVADINI ORNELLA	X	
6	GIOIA IRENE	X	
7	GROSSI CINZIA		X
8	CAPUANO SARA		X
9	TIMPANARO CONCETTA	X	
10	RIVA ALESSIO	X	
11	STELLA CLAUDIO	X	
12	RUSSO STEFANIA		X
13	SOFO GIUSEPPE		X
14	NAVA ROBERTA ENRICA	X	
15	CHIESA ENRICO	X	
16	D'ANNA DANIELE ANTONIO	X	
17	VIGANO' PAOLA	X	

Totale Presenti n. 13 Totale Assenti n. 4

Risultano inoltre presenti gli Assessori:

N.	Cognome Nome	P	A
1	CUCINOTTA SAVERIO	X	
2	ROSATI MARCO		X
3	SALAMONE TANIA	X	

4	BOGANI GIANLUCA	X	
5	QUATTROCIOCCHI FRANCESCO	X	

Totale Presenti n.	Totale Assenti n.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Redaelli Marco Redaelli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valerio Mantovani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest'organo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha attestato che il presente provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie;

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 commi 738 e 780 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. n. n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 sono: "*1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*";

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 18 del 22/06/2020;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28/11/2001;

VISTO il Regolamento Generale per la gestione delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2020;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/Rif con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

OSSERVATO che le disposizioni contenute nella Deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. n. 147/2013;

RITENUTO che sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

CONSIDERATO pertanto di poter introdurre all'interno della disciplina regolamentare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione succitata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. n. 147/2013 art. 1 o atti equipollenti;

RILEVATO che il Comune di Senago, in veste di Ente Territorialmente Competente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2022, ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato (TQRIF) alla Deliberazione 15/2022/R/Rif sopra richiamata, ha individuato lo schema regolatorio I come vincolante per l'ambito tariffario dello scrivente Comune e che ciò comporta l'obbligatorio adeguamento alle disposizioni contenute tra gli obblighi di servizio riassunti nella tabella 2, Appendice 1 al suddetto Allegato (TQRIF);

RITENUTO, in aggiunta all'adeguamento alle disposizioni della citata Deliberazione ARERA n. 15/2022, di intervenire altresì a modificare la disciplina regolamentare già vigente relativamente alla c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche sulla base della normativa in vigore e dei chiarimenti ministeriali intervenuti successivamente, ed al criterio di tassazione delle utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti nel territorio comunale;

TENUTO conto che l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

CONSIDERATO l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che, rinviando all'art. 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1 comma 775 della L. n. 197/2022;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. n. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";

VISTO l'art. 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

VISTO l'art. 13 comma 15-ter del D. L. n. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone "*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: "*Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno*";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. n. 213/2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione";*

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito al prot. dell'Ente in data 23/02/2023 con n. 5566, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n..267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 00/03/2023;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. n. 147/2013 e smi, alla L. n. 296/2006 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla L. n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale conservata agli atti e successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.

Consiglieri Votanti: n. di cui **n. favorevoli** e n. **contrari**

Consiglieri Astenuti: n.

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" nella versione di cui all'**Allegato A,** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che il Regolamento di cui all'Allegato A avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. n. 448/2001 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011;

4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.

Consiglieri Votanti: n. , di cui **n. favorevoli** e **n. contrari**

Consiglieri Astenuti: n.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Valerio Mantovani	Dott. Marco Redaelli
Atto Firmato Digitalmente	Atto Firmato Digitalmente